



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
sezione Lavoro

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n.R.G. ■ /2020** promossa da:

■ ■ (■) rappresentato e difeso dall' avv BURLA GIOVANNI (BRLGNN43C25G478D) Tito Burla (BRLTTI86M08H823 D) e Anna Chigliaro (CHGNNA84B42G224K) del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliato in Contrà Santo Stefano 15 Vicenza

ATTORE

Contro

INPS (C.F.80078750587)

rappresentato e difeso, dall' avv. ■
(■) , elettivamente domiciliato in ■
■ VICENZA

Convenuto

Con ricorso depositata il 17/1/2020, il ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. ■ notificato il 9/12/2019, a mezzo del quale INPS ha chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla

Gestione Commercianti per il periodo da luglio a dicembre 2017 e per gli anni 2018 e 2019.

Ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a tale gestione già impugnata in via amministrativa ed ha chiesto quindi la revoca dell'avviso impugnato.

Si è costituito INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi

Il ricorso va parzialmente accolto per i motivi che seguono.

Va innanzitutto rilevato non possono essere accolte le eccezioni relative ai pretesi vizi formali dell'avviso di addebito opposto in quanto essi avrebbero dovuto essere fatti valere a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla sua notifica;

Quanto al merito va rilevato che l'iscrizione alla Gestione Commercianti del 4/8/2017 è stata tempestivamente contestata dal ricorrente il 5/9/2017 e che a seguito di tale contestazione e dell'impugnazione in sede amministrativa di un avviso di addebito conseguente alla pretesa iscrizione, INPS con nota del 18 /9/2018 ha decretato la non iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, e tale dichiarazione non è stata oggetto di contestazione successiva.

In considerazione di essa il ricorrente non ha provveduto alla opposizione degli ulteriori avvisi di addebito, ma tale mancata opposizione non sopperisce né comporta implicita ammissione dei presupposti necessari per l'iscrizione e la loro carenza è rimasta invariata nel tempo.

Il ricorrente infatti non ha svolto l'attività abituale e prevalente richiesta per l'iscrizione, né INPS ha offerto prova in senso contrario.

Per le suesposte motivazioni, accertata la carenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente, si

ritiene di dichiarare l'illegittimità di tale iscrizione ex tunc e per l'effetto, non essendo dovute le somme richieste, di annullare l'avviso di addebito opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli art. 132 cpc. E 118 disp. att. accertata la carenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti di [REDACTED] [REDACTED] si ritiene di dichiarare l'illegittimità di tale iscrizione ex tunc e per l'effetto, non essendo dovute le somme richieste, di annullare l'avviso di addebito n. [REDACTED] notificato il 9/12/2019.

Condanna altresì INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%.

Vicenza, 10/11/2020

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati